

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERACCINI, GELMINI, FARALLI, MAGLIETTA, CERVELLATI,
GAUDIOSO, DE PRISCO, GIANQUINTO, FERRI, DIAZ LAURA,
MAZZALI, INVERNIZZI, FRANCAVILLA***Annunziata l'8 novembre 1956*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani, commercianti al dettaglio, venditori ambulanti e pubblici esercenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani, commercianti al dettaglio, venditori ambulanti ed esercenti pubblici.

Lo stesso obbligo assicurativo sussiste per coloro che coadiuvano gli artigiani titolari, venditori ambulanti, ecc.

I commercianti al minuto e i pubblici esercenti sono soggetti all'obbligo assicurativo a condizione che l'attività di commercio al dettaglio sia prevalente e che il reddito imponibile di imposta complementare non superi i due milioni di lire per anno.

Con tale limitazione si è voluto restringere l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti soltanto a coloro che non possono direttamente provvedervi con i proventi della loro attività.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione gli aventi diritto che sono già iscritti per altro titolo nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'accertamento degli assicurabili avviene sulla falsariga di quello dei lavoratori agricoli e cioè sulla base di appositi elenchi nominativi comunali, compilati ogni anno

dalle Commissioni istituite, in ogni comune, secondo il disposto dell'articolo 3 della presente proposta di legge.

La composizione delle Commissioni comunali è tale da garantire un effettivo funzionamento democratico delle stesse e la rappresentanza delle categorie interessate.

Sono inoltre previste in ogni provincia Commissioni provinciali per la previdenza degli artigiani, ecc., nonché una Commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche esse rappresentative delle categorie interessate che ne designano i membri, di nomina rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Capo dello Stato.

Gli iscritti negli elenchi nominativi comunali sono classificati in tredici classi diverse a seconda dei redditi, da accertare seguendo i criteri e le modalità che saranno stabiliti nel regolamento che la Commissione centrale ha l'obbligo di elaborare e far approvare dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Contro le risultanze degli elenchi nominativi, gli assicurati possono ricorrere in prima e in seconda istanza rispettiva-

mente alla Commissione provinciale competente e alla Commissione centrale. Contro le decisioni di questa possono adire l'Autorità giudiziaria.

Per le variazioni, cancellazioni e nuove iscrizioni, che possono intervenire nel corso dell'anno le Commissioni comunali provvedono con appositi elenchi trimestrali supplementivi, che debbono essere compilati seguendo la stessa procedura stabilita per compilare gli elenchi ordinari.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per gli artigiani, i rivenditori ambulanti e i commercianti è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale presso il quale viene istituito uno speciale Fondo di previdenza.

Pertanto è prevista l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con tre nuovi membri nominati dal Capo dello Stato, che rappresentino le categorie interessate, nonché la costituzione di un apposito Comitato speciale, anche esso rappresentativo degli assicurati, i cui membri vengono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo aver sentito i rappresentanti delle categorie.

Le attribuzioni del Comitato speciale sono fissate dalla legge che si propone, per tutto il resto provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La gestione del Fondo speciale di previdenza per gli artigiani, ecc., si attiene per quanto è possibile alle norme che regolano la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In tal modo è possibile avere elementi statistici e attuariali concreti e nello stesso tempo una maggiore facilità nella impostazione burocratica del Fondo e la possibilità di cumulare le diverse posizioni assicurative degli assicurati.

Naturalmente alcune particolari norme in vigore nell'assicurazione obbligatoria generale, come quelle sul massimale delle pensioni e sulle trattenute ai pensionati che lavorano, sono state eliminate in considerazione anche della partecipazione economica degli assicurati alla formazione del loro trattamento di previdenza.

Fra le prestazioni del Fondo, che sono corrisposte qualora esistano i requisiti richiesti per ottenere le stesse nell'assicurazione obbligatoria, sono previste anche cure mediche e chirurgiche e ricoveri ospedalieri allo scopo di

ritardare, attenuare o eliminare gli stati di invalidità già accertati.

È data facoltà agli iscritti al Fondo per almeno un anno di proseguire volontariamente il versamento dei contributi in caso di cancellazione dagli elenchi nominativi. Anche qui si applicano le norme vigenti per la prosecuzione volontaria dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, ai fini sia della concessione dell'autorizzazione, sia del diritto e della misura delle prestazioni successivamente spettanti.

Nei primi quindici anni di applicazione del provvedimento i requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione richiesti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per aver diritto alla pensione, sono opportunamente ridotti, per dare modo in questi anni agli assicurati di ottenere le prestazioni occorrenti.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, ecc. è formato dalla gestione dei contributi base utili ai fini del calcolo delle pensioni e dei contributi per il Fondo di adeguamento delle pensioni stesse.

I primi sono a totale carico degli iscritti al Fondo, nella misura stabilita nell'allegata tabella A), a seconda delle varie classi di reddito. Gli altri sono a carico degli iscritti per il 60 per cento, mentre al residuo 40 per cento provvede lo Stato con un proprio concorso finanziario.

Nel primo triennio di applicazione del provvedimento, la quota dei contributi per il Fondo di adeguamento a carico degli assicurati è quella fissata nelle tabelle B, C e D, allegate alla legge stessa, in relazione sempre alle classi di reddito e ai singoli anni.

Successivamente la misura dei contributi per il fondo di adeguamento delle pensioni viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale per la previdenza degli artigiani, ecc., in base ai fabbisogni annuali complessivi e tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

La presente proposta di legge stabilisce infine le modalità per il pagamento dei contributi da parte degli assicurati e per il versamento della quota di concorso dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Particolari disposizioni riguardano inoltre la costituzione di una speciale riserva ed il suo investimento, nonché di una riserva straordinaria nei primi tre anni di applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO.

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa: agli artigiani, ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto, agli esercenti pubblici, inclusi in appositi elenchi da compilarli in ogni comune.

ART. 2.

Hanno diritto, insieme ai loro coadiuvanti, ad essere inclusi negli elenchi nominativi di cui all'articolo 1:

a) gli artigiani titolari delle imprese previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

b) i venditori ambulanti che esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonché i venditori che operano nei mercati coperti, in chioschi, baracche e simili, fissi stabilmente al suolo;

c) i commercianti al minuto e i pubblici esercenti che abbiano i seguenti requisiti:

1°) esercitino prevalentemente l'attività per la quale sono in possesso, o della licenza di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, o della licenza di cui al 1° comma dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2°) abbiano un reddito imponibile di imposta complementare non superiore a 2 milioni di lire per anno.

L'inclusione negli elenchi prevista dall'articolo 1 della presente legge non avviene qualora le persone indicate nello stesso articolo godano già delle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti per altro titolo.

ART. 3.

È istituita in ogni comune una Commissione comunale per la previdenza sociale degli artigiani, dei venditori ambulanti, dei commercianti al minuto e dei pubblici esercenti.

La Commissione comunale è presieduta dal sindaco o da un suo incaricato e i compo-

nenti sono nominati dal Consiglio comunale, tra i rappresentanti delle categorie, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel numero di:

a) quattro, per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) sei, per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) otto, per i comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti;

d) dieci, per i comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti.

I membri della Commissione comunale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 4.

È istituita in ogni provincia una Commissione provinciale per la previdenza sociale degli artigiani, dei venditori ambulanti, dei commercianti al minuto e dei pubblici esercenti composta del presidente dell'Amministrazione provinciale o di un suo incaricato, che la presiede e di sei rappresentanti della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I componenti della Commissione provinciale sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 5.

È istituita presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale la Commissione centrale per la previdenza degli artigiani, dei venditori ambulanti e dei commercianti al minuto e dei pubblici esercenti, composta di otto rappresentanti della categoria designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative, di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato. I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 6.

Gli elenchi nominativi, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono compilati annualmente in ogni comune a cura della Commissione comunale per la previdenza sociale di cui all'articolo 3.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli artigiani, i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e i pubblici esercenti ed i loro coadiuvanti sono classificati negli elenchi secondo i redditi, ed inclusi in una delle 13 seguenti classi:

Classe I. . fino	a L.	240.000	annue
» II. . da L.	240.001 a »	324.000	»
» III. . da »	324.001 a »	424.000	»
» IV. . da »	424.001 a »	510.000	»
» V. . da »	510.001 a »	633.000	»
» VI. . da »	633.001 a »	760.000	»
» VII. . da »	760.001 a »	900.000	»
» VIII. . da »	900.001 a »	1.140.000	»
» IX. . da »	1.140.001 a »	1.219.000	»
» X. . da »	1.219.001 a »	1.406.000	»
» XI. . da »	1.406.001 a »	1.627.000	»
» XII. . da »	1.627.001 a »	1.836.000	»
» XIII. . da »	1.836.001 a »	2.000.000	»

ART. 7.

La Commissione comunale può, se lo ritiene, richiedere agli assicurati una dichiarazione periodica dell'attività e dei redditi e svolgere le opportune indagini per iscrivere gli aventi diritto.

Gli elenchi nominativi approntati e approvati dalla Commissione comunale entro il primo mese di ciascun anno solare, vengono trasmessi al comune per la loro pubblicazione negli Albi pretori, ove restano esposti per un periodo di 30 giorni.

I comuni sono tenuti ad informare della pubblicazione, con i mezzi più idonei, la cittadinanza.

ART. 8.

Per le variazioni che possono avvenire nel corso dell'anno, riguardanti solo la cancellazione o la nuova iscrizione, la Commissione comunale provvederà con appositi elenchi trimestrali suppletivi di variazione, nei quali per ogni singolo nominativo deve essere indicata la data di decorrenza della variazione. Per i predetti elenchi suppletivi viene seguita la procedura stabilita per quelli ordinari.

ART. 9.

La Commissione provinciale per la previdenza sociale decide sui ricorsi in prima istanza presentati dagli assicurati, avverso le risultanze degli elenchi ordinari e suppletivi; vigila sul rispetto dei termini di legge in merito alla compilazione, approvazione e pubblicazione degli elenchi ordinari e suppletivi; fornisce pareri motivati alle Commis-

sioni comunali in merito ai criteri per la iscrizione degli aventi diritto negli elenchi nominativi.

ART. 10.

La Commissione centrale elabora uno schema di norme regolamentari per la applicazione del titolo primo della presente legge; decide in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni provinciali; esprime pareri motivati quando ne è richiesta, o per legge, o dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o dalle Commissioni provinciali.

Per la classificazione degli assicurati la Commissione centrale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei redditi sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 11.

Il regolamento elaborato dalla Commissione centrale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 12.

Le Commissioni comunali, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale possono avvalersi per lo svolgimento delle loro mansioni degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono avanzare ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione degli elenchi stessi alla Commissione provinciale per la previdenza sociale degli artigiani, dei venditori ambulanti, dei commercianti al minuto e dei pubblici esercenti, che decide entro 60 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Contro le decisioni della Commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione delle decisioni stesse o quando siano inutilmente trascorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione centrale per la previdenza sociale, che decide entro 120 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Contro le decisioni della Commissione centrale o quando siano inutilmente trascorsi i 120 giorni di cui al comma precedente gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

TITOLO SECONDO

ART. 14.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di previdenza a favore degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 15.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e i pubblici esercenti è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un apposito comitato speciale costituito a norma dell'articolo 7, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il Comitato anzidetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o — in sua vece — dal vicepresidente che lo sostituirà ed è composto:

- a) di sei rappresentanti degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;
- b) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti i rappresentanti degli assicurati o le associazioni nazionali rappresentative.

ART. 16.

Spetta al Comitato speciale:

- a) esercitare la vigilanza sulla iscrizione degli assicurati al fondo e sul versamento dei contributi;
- b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi o alle prestazioni ai sensi del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
- c) deliberare sui criteri e sulle modalità di erogazione delle prestazioni integrative (articolo 20, lettera d);
- d) approvare le norme e le condizioni per l'applicazione della presente legge e dare parere sulle questioni relative alla applicazione di esse.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale, provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 17.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà integrato da tre membri in rappresentanza rispettivamente degli artigiani, dei venditori ambulanti, dei commercianti al minuto e pubblici esercenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 18.

Gli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo.

ART. 19.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e pubblici esercenti, è costituito dalla gestione dei contributi base di cui alla allegata tabella A, e dal Fondo di adeguamento per le pensioni artigiane. Alla gestione di previdenza si applicano le norme che regolano la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 20.

Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:

- a) pensione per vecchiaia;
- b) pensione per invalidità;
- c) pensione o indennità ai familiari superstiti;
- d) opportune cure mediche o chirurgiche o ricovero in idonei Istituti di cura, quando la cura o il ricovero si proponga l'effetto di evitare o ritardare ad un assicurato di diventare invalido, ovvero di attenuare o eliminare la invalidità già accertata.

ART. 21.

Agli assicurati vengono corrisposte le prestazioni di cui all'articolo precedente qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e con le modalità e i criteri adottati nell'assicurazione anzidetta, purché non incompatibili con la presente legge.

ART. 22.

Si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo di quella normale.

ART. 23.

Non trovano applicazione per i pensionati in base alla presente legge gli articoli 11 e 12 della legge del 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 24.

Gli assicurati che abbiano contribuito almeno per un anno al Fondo di previdenza, in caso di cancellazione dagli elenchi nominativi di cui all'articolo 1 della presente legge, possono volontariamente versare i contributi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni con le stesse norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 25.

In deroga alle disposizioni sui requisiti di anzianità e di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 1971, i periodi minimi di anzianità e di contribuzione necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili
1957 . . .	—	—	—	—
1958 . . .	1	12	—	—
1959 . . .	1	12	2	24
1960 . . .	2	24	2	24
1961 . . .	2	24	3	36
1962 . . .	3	36	3	36
1963 . . .	3	36	4	48
1964 . . .	4	48	5	60
1965 . . .	5	60	6	72
1966 . . .	5	60	7	84
1967 . . .	5	60	8	96
1968 . . .	5	60	10	120
1969 . . .	5	60	11	132
1970 . . .	5	60	13	156
1971 . . .	5	60	14	168

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria di cui al precedente articolo 24 nel periodo di validità delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 26.

Ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dal Fondo di previdenza per gli artigiani, i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e i pubblici esercenti, è cumulabile con l'eventuale assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo i criteri che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; e viceversa.

TITOLO TERZO

ART. 27.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso finanziario dello Stato.

I contributi base, utili ai fini delle prestazioni della assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, sono fissati, in base alle classi di reddito di cui all'articolo 6, nella misura stabilita dalla apposita tabella allegata alla presente legge. E sono a totale carico degli assicurati stessi.

All'onere per il Fondo di adeguamento per le pensioni compreso l'onere per la corrispondenza dei minimi di pensione di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato secondo le quote seguenti:

- a) assicurati 60 per cento;
- b) Stato 40 per cento.

ART. 28.

La misura dei contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni è stabilita in relazione alle classi di reddito di cui all'articolo 6 della presente legge.

Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, la misura dei contributi

di cui al comma precedente viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 10 della presente legge, in base ai fabbisogni annuali complessivi per la gestione, che sono determinati per ogni esercizio finanziario in base ai costi medi generali delle prestazioni e alle spese di gestione, tenendosi conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento dei predetti fabbisogni sono portati i disavanzi dell'esercizio precedente e in diminuzione gli avanzi.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, gli assicurati sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

ART. 29.

Il concorso dello Stato è versato all'Istituto gestore a rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

La somma corrispondente viene iscritta a partire dall'esercizio 1957-58, in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30.

Il tre per cento delle entrate del Fondo di adeguamento per le pensioni in ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 10 nonché il Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

ART. 31.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge i contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le

pensioni, sono fissati nelle tabelle *B*, *C*, e *D* allegate alla presente legge.

Per lo stesso periodo il concorso dello Stato per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è determinato in modo da costituire il 40 per cento dell'entrata del Fondo di adeguamento per le pensioni.

ART. 32.

Con gli avanzi della gestione del Fondo di adeguamento per le pensioni, relativi al primo triennio di applicazione della legge, viene costituito presso il Fondo di previdenza una riserva straordinaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri del periodo transitorio di cui all'articolo 25 della presente legge.

Alla fine del predetto periodo transitorio, o anteriormente qualora la riserva venga ad esaurirsi del tutto, la riserva straordinaria viene soppressa e l'eventuale avanzo viene trasmesso nella riserva di cui all'articolo 30.

Nell'investimento della riserva straordinaria si applicano le norme del comma ultimo dell'articolo 30.

ART. 33.

La riscossione dei contributi base per il Fondo di adeguamento delle pensioni è demandata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 34

I contributi di cui alla presente legge vengono pagati dagli assicurati a rate bimestrali posticipate mediante unico versamento all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le modalità di pagamento saranno fissate dal Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 35.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà ad accreditare i contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e anoterà nell'apposito libretto personale, da rilasciarsi a richiesta dell'assicurato, i periodi di assicurazione e l'importo dei contributi base versati.

ART. 36.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio

decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali e le disposizioni del regio decreto-legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 37.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge sono a carico dello Stato.

ART. 38.

A copertura delle spese previste dalla presente legge si farà fronte con un aumento dell'aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni, dallo 0,75 all'1 per cento, per le società con più di 100 milioni di capitale nominale e dallo 0,75 per cento alle 0,85 per cento, per le società con capitale nominale compreso tra i 50 e i 100 milioni, con esclusione delle società cooperative.

TABELLA A.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI BASE MENSILI PER L'ASSICURAZIONE
PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI PER GLI ASSICURATI

Classi	Classi di reddito annuo		Contributo base mensile
	—		
Classi	I	fino a L. 240.000	26
»	II	da L. 240.001 a L. 324.000	36
»	III	da » 324.001 a » 424.000	44
»	IV	da » 424.001 a » 510.000	56
»	V	da » 510.001 a » 633.000	66
»	VI	da » 633.001 a » 760.000	78
»	VII	da » 760.001 a » 900.000	92
»	VIII	da » 900.001 a » 1.140.000	108
»	IX	da » 1.140.001 a » 1.219.000	126
»	X	da » 1.219.001 a » 1.406.000	144
»	XI	da » 1.406.001 a » 1.627.000	160
»	XII	da » 1.627.001 a » 1.836.000	178
»	XIII	da » 1.836.001 a » 2.000.000	200

TABELLA B.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Classe	Classi di reddito annuo		Contributo per il fondo adeguamento
	—		
Classe	I	fino a L. 240.000	259
»	II	da L. 240.001 a L. 324.000	397
»	III	da » 324.001 a » 424.000	523
»	IV	da » 424.001 a » 510.000	659
»	V	da » 510.001 a » 633.000	810
»	VI	da » 633.001 a » 760.000	979
»	VII	da » 760.001 a » 900.000	1.177
»	VIII	da » 900.001 a » 1.140.000	1.372
»	IX	da » 1.140.001 a » 1.219.000	1.596
»	X	da » 1.219.001 a » 1.406.000	1.843
»	XI	da » 1.406.001 a » 1.627.000	2.049
»	XII	da » 1.627.001 a » 1.836.000	2.439
»	XIII	da » 1.836.001 a » 2.000.000	2.916

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

	Classi di reddito annuo	Contributo per il fondo adeguamento
	—	—
Classe	I fino a L. 240.000	518
»	II da L. 240.001 a L. 324.000	794
»	III da » 324.001 a » 424.000	1.046
»	IV da » 424.001 a » 510.000	1.318
»	V da » 510.001 a » 633.000	1.620
»	VI da » 633.001 a » 760.000	1.958
»	VII da » 760.001 a » 900.000	2.354
»	VIII da » 900.001 a » 1.140.000	2.744
»	IX da » 1.140.001 a » 1.219.000	3.192
»	X da » 1.219.001 a » 1.406.000	3.686
»	XI da » 1.406.001 a » 1.627.000	4.098
»	XII da » 1.627.001 a » 1.836.000	4.878
»	XIII da » 1.836.001 a » 2.000.000	5.832

TABELLA D.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL TERZO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

	Classi di reddito annuo	Contributo per il fondo adeguamento
	—	—
Classe	I fino a L. 240.000	864
»	II da L. 240.001 a L. 324.000	1.325
»	III da » 324.001 a » 424.000	1.742
»	IV da » 424.001 a » 510.000	2.196
»	V da » 510.001 a » 633.000	2.700
»	VI da » 633.001 a » 760.000	3.262
»	VII da » 760.001 a » 900.000	3.924
»	VIII da » 900.001 a » 1.140.000	4.572
»	IX da » 1.140.001 a » 1.219.000	5.321
»	X da » 1.219.001 a » 1.406.000	6.142
»	XI da » 1.406.001 a » 1.627.000	6.829
»	XII da » 1.627.001 a » 1.836.000	8.129
»	XIII da » 1.836.001 a » 2.000.000	9.720